

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere Legislative dal Ministro delle Finanze che incarichiamo di svolgerne i motivi e di sostenere la discussione

Articolo 1°

Cominciarò dal primo aprile mille ottocento cinquantadue l'intero stipendio ed i maggiori agguanci degli Impiegati civili, degli ufficiali ed altri Impiegati contemplati nelle leggi o regolamenti relativi alle pensioni siano essi in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità saranno sottoposti ad una ritenuta nelle proporzioni seguenti:

Lino alle	£. 2,500			£ 3. p %
per la somma dalle	" 2,501. alle	£. 5,000		" 4. p %
"	" 5,001. "	" 12,000		" 5. p %
per ogni maggiore somma				" 6. p %

La legge sulle pensioni degli Impiegati civili definirà qual parte di questa imposta debba considerarsi come sovratassa temporaria, e quale come ritenenza per le pensioni.

Articolo 2°

Gli Impiegati che sono provvisti d'aggi proporzionali sulle pensioni, o di altri proventi autorizzati dalle leggi, soggiaceranno alla ritenuta e tassa stabilita dall'articolo primo sul montare degli aggi e proventi, sotto deduzione di quella porzione che verrà determinata da speciali regolamenti per far fronte alle spese d'ufficio.

Articolo 3°

Cessa la ritenuta sugli stipendii, aggi e proventi degli Impiegati, che in forza delle vigenti leggi vi sono soggetti.

Cessa del pari di aver effetto il disposto del numero secondo dell'articolo terzo e del paragrafo primo dell'articolo sesto della legge sedici luglio mille ottocento cinquantuno, per quanto si riferisce agli Impiegati dello Stato.


[Handwritten signature] 72

Articolo 4^o

Dalla sommaria epoca primo aprile mille ottocento cinquantadue le pensioni di riposo a carico del bilancio dello Stato andranno soggette alla tassa della quale nella prima parte dell'articolo sesto e nell'articolo settimo della legge sedici luglio mille ottocento cinquantuno sulla tassa delle professioni ed arti liberali.

Articolo 5^o

La tassa sulle pensioni, di cui all'articolo quarto, cesserà due anni dopo l'attuazione della presente legge.



P. Baccarelli

n.º 7.

Ministero di Finanze.

Progetto di legge

presentato dal Ministro di Finanze
nella tornata del 9 Mayo 1892

Relazione sopra gli stipendi;
alle pensioni ed ingegni.

Signori

Il progetto di legge per la ritenenza sugli stipendii degli impiegati e sulle pensioni non essendo stato approvato dal Senato nello stesso tenore con cui era stato votato dalla Camera dei Deputati, non potè ricevere la Sovrana sanzione.

Se lo presentiamo quindi con alcune modificazioni che il Ministero ha giudicato dover accettare.

Nel primitivo progetto gli stipendii venivano sottoposti ad una ritenenza fissa e ad una tassa progressiva tassa che veniva estesa altresì alle pensioni.

Nel progetto modificato, che ora vi è presentato la tassa sarebbe proporzionale mentre la ritenenza sarebbe stabilita in ragione progressiva.

Per ciò poi che riflette le pensioni si applicherebbero ad esse i principii sui quali riposa la

35

irregolare

tassa che sopportar devono l'industria, il commercio, le professioni ed arti liberali.

Per toccare in breve delle ragioni, che consigliarono di preferire quest'ultimo sistema, pare che non venendo la sovra tassa sugli stipendii considerata in quale diminuzione di stipendio, in quale ritenuta a costo della futura pensione, ma vestendo il carattere di una vera e propria imposta, e godendo conseguentemente di degnità e norma dei principii direttori del loro stabilimento.

Per lo contrario non solo nessun articolo incontra, ma sommamente opportuno e conveniente lo ammette che facciasi luogo ad una ritenenza sugli stipendii crescenti col crescere dei medesimi onde costituire il fondo destinato a far fronte alle pensioni di riposo: anche senza avvertire che tale ritenenza si potrebbe con maggiore fondamento anche qual imposta considerare qual riduzione di stipendio non vietata da alcuna legge né da verun principio di diritto, vuolsi essenzialmente

2

ritenere essere il principio di proporzione
in tale argomento assolutamente conforme
a quello della proporzionalità sancito
dallo Statuto. Impieghi suolendoti
le pensioni di riposo determinare sulla
media degli ultimi anni di servizio che
è quanto dire giusta le norme ordinanze
sul maximam dello Stipendio goduto
Dall'impiegato, ed essendo di altro conto
la ritenenza essenzialmente destinata
a formare il fondo delle pensioni,
affinchi la pensione calcolata in tal modo
si trovi in proporzione colla ritenenza
subita dall'impiegato durante il suo
servizio, fa dunque che questa successa
assieme all'ammontare dello Stipendio:
altrimenti stabilendosi una ritenenza
in proporzione sotto dello Stipendio
senza toccare le basi secondo le quali
vengono le pensioni calcolate verrebbe
l'impiegato a godere di una pensione, non
cui non sarebbe concorso a formare un
fondo proporzionato, e sarebbe come se
una compagnia d'assicurazione, cui si
potrebbe per tal effetto paragonare in
certo qual modo lo Stato, nel corso un
premio annuo si obbligasse di servirlo
dopo un determinato tempo all'assicurato
una rendita vitalizia non calcolata
sulla media dei premi che sono
stati pagati, ma sopra altra base

superiore.

Ma giustizia e
regolarità che sian venute dimostrate.
Delle basi su cui poggia l'attuale
progetto aggiugnendoti un'cura la
considerazione della più facile sua
applicazione, e del maggior utile, che
provverrebbe alle finanze rilevante
a L. 150 sm circa come ebbe a dappoi
dagli istituti calcoli, speriamo che
sarete per accogliere il medesimo
fatto volentieri, e confidiamo nell'es-
chersione sarete discovoscere il signora
già cchi minando lo stesso a provvedere
ai bisogni del Erario, importa di
non protrarre l'attuazione oltre la
fissata epoca del 1.º aprile prossimo,
ma per ciò torna indispensabile che
prima prima della stabilita epoca
compiera il parlamento suo corso
vada evitato che venendo sancito dopo
talo tempo sia per avere un effetto
retroattivo contro i generali principii
di Dittio.